



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO VENETO
(art. 2 L.n.340/1971)
TRIBUNALE DEL POPOLO VENETO
(L.n.881/1977 - art. 2 L.n.340/1971)

Il Presidente del Tribunale, accertata la correttezza del procedimento e la formazione della Giuria Popolare, nella causa avente verbale n.1 del 17/6/2006 di fogli 2, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa da ricorso di Quaglia Daniele, rappresentante per Treviso della associazione sindacale LIFE, rappresentato da sé stesso, elettivamente domiciliato in Viale Italia, 194 Conegliano Tel. 0438.32338 Fax 0438.32335

ATTORE

E

la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Treviso, c/o Piazza Borsa, 3/B – 31100 Treviso, contumace, rappresentata dall'avvocato d'ufficio nominato seduta stante

CONVENUTO

MOTIVO DELLA CAUSA

Avverso il preteso “diritto camerale” della Camera di Commercio

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'attore sostiene che la camera di commercio domanda annualmente il cosiddetto “diritto camerale” con la “scusa” della tenuta del registro, un tributo a cui non corrisponde alcuna attività o servizio dato che una volta iscritta non vi è alcuna variazione di dati sull'iscrizione.

L'attore sostiene che la questione non è mai stata affrontata nel merito, e tutti i vari ricorsi presentanti all'amministrazione italiana e alla sua Giustizia hanno portato a dichiarazione di non competenza. Da ultimo la beffa di veder da altro ente italiano riconosciuto come giudice competente il primo adito il quale invece si dichiarò incompetente.

Attualmente pende un pignoramento su beni della LIFE per ordine della CCIAA , sebbene i Tribunali di Foggia e Caltanissetta abbiano sentenziato che le rispettive Camere di Commercio debbano restituire il diritto camerale perché perfino contrario alle norme CEE.

Inoltre la CCIAA di TV non è un ente di Autogoverno e quindi non rispetta la normativa vigente né esiste una convezione di servizio pubblico con gli enti di Autogoverno.

Pertanto, ritenendo che non sussista ragione alcuna per la richiesta del “diritto camerale”

L'attore chiede:

- 1) che sia dichiarato inesistente il diritto della CCIAA di TV perché non è un ente di Autogoverno e quindi non rispetta la normativa vigente né esiste una convezione di servizio pubblico con gli enti di Autogoverno.
- 2) facendosi portatore delle aziende iscritte alla Life, si richiede la restituzione del diritto camerale

riscosso dalle aziende stesse, a partire dalla richieste fatte dai soci e comunque negli ultimi 5 anni per analogia di quanto operato dall'amministrazione italiana.

- 3) si richiede conseguentemente di dichiarare nulli tutti i procedimenti di pignoramento pendenti in amministrazione italiana in quanto vertenti su diritti non esistenti.
- 4) che la sentenza venga notificata alle amministrazioni italiana e alle istituzioni internazionali.
- 5) che venga dato equo indennizzo alla LIFE per danni d'immagine e morali.

Il rappresentante d'ufficio del Convenuto sostiene che non ritiene neppure egli le ragioni del tributo richiesto.

Il Tribunale del Popolo Veneto, in giuria Popolare, definitivamente pronunciando, fatta salva eventuale altra istanza, eccezione e difesa, così sentenza :

- 1) per la prima richiesta del ricorrente, in mancanza di una convenzione di servizio pubblico con l'Autogoverno del Popolo Veneto da parte della CIAA di TV, la Corte dichiara nullo e illegittimo il "diritto camerale" in base al terzo paragrafo della sez "Abrogation de tase e inposte " del decreto di Coordinamento per lo Stato Veneto del 4 giugno 2000 dell'Autogoverno del Popolo Veneto
- 2) considerando il principio delle sentenze di Foggia e Caltanissetta, seppure non applicabili sul territorio veneto, condanna la CIAA di TV alla restituzione del diritto camerale riscosso da tutti i soci LIFE a partire dalla pubblicazione del decreto 4 giugno 2000 sul Coordinamento per lo Stato Veneto dell'Autogoverno del Popolo Veneto .
- 3) i procedimenti pendenti nell'amministrazione italiana connessi al diritto camerale e la LIFE sono dichiarati nulli per il diritto di Autogoverno del Popolo Veneto (art.2 L.n.340/1971) ma anche per coerenza alle sentenze di Lecce e Caltanissetta, in difetto della quale vi sarebbe discriminazione fra cittadini.
- 4) si accorda che la sentenza venga notificata alle amministrazioni italiana e alle istituzioni internazionali.
- 5) riconosce alla LIFE il diritto ad un equo indennizzo, ma in assenza di richieste specifiche quantificate dalla parte si rinvia ad altro procedimento.

Così deciso in Spresian (TV) , all'udienza del 17 giugno 2006

Firmato i Giurati

Il Presidente del Tribunale deposita in cancelleria il verbale dell'udienza e allega la pubblicazione della stessa in data 23/06/2006 che di esso costituirà parte integrante.

Riconosce alle parti il diritto di ricorso entro 15 giorni dal giorno della pubblicazione. Ordina alle parti soccombenti di compensare interamente le spese del giudizio per Euro 1150 entro il 23 luglio 2006

FIRMATO

Il Presidente del Tribunale

Magistrato Veneto

Palmerini Loris